

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 77 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 24 NOVEMBRE 2006.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA BARI – RICORSI PROMOSSI DALLA “SOCIETA' ITALIANA
PER LE CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.” E DALLA “TECNIS S.P.A.” PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL BANDO DI GARA PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PORTO
COMMERCIALE MARITTIMO.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **29 novembre 2006** al **13 dicembre 2006**

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 16.11.2006 e in data 20.11.2006 sono stati notificati, rispettivamente, i ricorsi al TAR Puglia – Bari promossi il primo dalla “Società Italiana per le Condotte D’Aqua S.p.A.” e il secondo della “Tecnis S.p.A.”, entrambi per l’annullamento, previa sospensiva, del bando di gara concernente l’appalto integrato dei lavori per l’ampliamento del porto commerciale marittimo;

Atteso che:

- la sentenza n. 155 della 5^a Sezione del Consiglio di Stato in data 25.01.2005 ha statuito il principio che la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco occorrendo la previa determinazione del dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una lite o di resistere in giudizio, atteso che tale determinazione non attiene all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo, ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il carattere di una proposta o di una valutazione di natura tecnica, la quale viene accolta discrezionalmente dal Sindaco, quale capo dell’Amministrazione ed esclusivo rappresentante dell’ente locale dinanzi agli organi giudiziari;
- la Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 in data 27.06.2005 (Sezioni Unite), in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 (Sezione 6^a), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;
- in assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell’avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Rilevato che lo Statuto del Comune di Molfetta non ha attribuito ai Dirigenti la suddetta competenza, nulla disponendo in merito;

Visto l’atto di delega adottato dal Vice Segretario, nonché Dirigente del Settore Affari Generali, con provvedimento prot. n. 11747 dell’11.03.2005 che assegna al Funzionario Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali la competenza in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio;

Accertata, per tutto quanto sopra esposto, la propria competenza in ordine alla sola valutazione di natura tecnica sulla opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, riservate la discrezionalità amministrativa in materia e la nomina

del legale alla competenza della Giunta Comunale, e la rappresentanza in giudizio e la procura alle liti in capo al Sindaco ex art. 50 del T.U. EE.LL.;

Ritenuto, entrando nel merito specifico dei ricorsi, di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco di resistere avverso entrambi i ricorsi, in considerazione della circostanza che il bando pubblico di gara ha legittimamente richiesto a tutte le imprese partecipanti di essere dotate di quelle specifiche apparecchiature tecniche (draghe di particolari capacità tecniche), nonché la disponibilità di cave dove posizionare l'enorme quantità di rifiuti provenienti dalle escavazioni, ciò per la particolarità tecnica degli interventi e delle opere da realizzare (in tal senso si è espresso anche il Dirigente del Settore LL.PP. con nota a margine della richiesta di parere a lui indirizzata da questo Ufficio);

- Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

- Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Le premesse narrative sono riportate integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di proporre alla Giunta Comunale e al Sindaco, ciascuno per la propria competenza, di resistere ai ricorsi promossi dalla "Società Italiana per le Condotte D'Acqua S.p.A." e dalla "Tecnis S.p.A." per l'annullamento, previa sospensiva, del bando di gara per l'appalto integrato dei lavori di ampliamento del porto commerciale marittimo e, per l'effetto, di costituirsi dinanzi al TAR Puglia – Bari.
- 3) Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione alla Giunta Comunale.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE DELL'U.A
AFFARI LEGALI
(Dr. Pasquale la Forgia)